

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (“T.U.F.”) – INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DEGLI ARTT. 130 E 131 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (“REGOLAMENTO EMITTENTI”)

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate in data 29 marzo 2018 nelle premesse e in alcuni paragrafi per tener conto, in particolare:

- (i) del decesso, avvenuto in data 26 febbraio 2018, del sig. Gian Marco Moratti per effetto del quale (a) si è consolidata in capo ai suoi figli Angelo Moratti e Gabriele Moratti la piena proprietà delle rispettive azioni della società Gian Marco Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti (“GMM S.a.p.A.”) in relazione alle quali il sig. Gian Marco Moratti esercitava il diritto di voto in forza di un diritto di usufrutto (adesso estinto a seguito del decesso), nonché (ii) si è aperta la successione relativa, tra l’altro, alla proprietà delle n. 500 azioni di GMM S.a.p.A. che erano detenute in piena proprietà dal sig. Gian Marco Moratti;*
- (ii) della trasformazione della GMM S.a.p.A. da società in accomandita per azioni in società per azioni, con conseguente variazione della denominazione sociale in MOBRO S.p.A., come deliberato dall’assemblea straordinaria di GMM S.a.p.A. in data 23 marzo 2018 con delibera iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 26 marzo 2018.*

Di seguito, in corsivo sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali pubblicate relative al Patto Parasociale (come infra definito) in data 10 agosto 2013.

1. Premessa

I Sig.ri Gian Marco Moratti, Massimo Moratti, Angelo Moratti, Gabriele Moratti, Angelomario Moratti e Giovanni Emanuele Moratti (le “**Parti**”) hanno sottoscritto in data 8 agosto 2013 un patto parasociale di blocco (*il “**Patto Parasociale**”*) relativo a Gian Marco Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti (*“**GMM S.a.p.A.**”*) (*ora MOBRO S.p.A.*) e Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, società che *sono state costituite con effetto dal 1° ottobre 2013 (data di efficacia della scissione di Angelo Moratti S.a.p.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti a favore delle predette società (la “**Scissione**”))*.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

1.1 *MOBRO S.p.A., società per azioni con capitale sociale pari a Euro 50.000.000,00 e sede in Milano, Foro Buonaparte 69 (“**MOBRO S.p.A.**”).*

1.2 Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, società in accomandita per azioni con capitale sociale pari a Euro 50.000.000,00 e sede in Milano, Foro Buonaparte 69 (“**MM S.a.p.A.**”).

2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale

Il Patto Parasociale ha ad oggetto tutte le azioni di MOBRO S.p.A. e MM S.a.p.A di cui sono titolari le Parti, che rappresentano l’intero capitale sociale di ciascuna di tali società (fatte salve le n. 500 azioni di MOBRO S.p.A., rappresentanti lo 0,001% del capitale sociale di MOBRO S.p.A., che erano detenute in piena proprietà da Gian Marco Moratti e sono cadute in successione).

3. Soggetti aderenti all’accordo

Alla data odierna, sono parti del Patto Parasociale: (i) Massimo Moratti, titolare di n. 500 azioni di

MM S.a.p.A. (rappresentanti lo 0,001% del capitale sociale di MM S.a.p.A.) e usufruttuario di n. 49.999.000 azioni di MM S.a.p.A. (*rappresentanti il 99,998% del capitale sociale di MM S.a.p.A.*); (ii) Angelo Moratti titolare di n. 24.999.750 azioni di MOBRO S.p.A. (rappresentanti il 49,9995% del capitale sociale di MOBRO S.p.A.); (iii) Gabriele Moratti, titolare di n. 24.999.750 azioni di MOBRO S.p.A. (rappresentanti il 49,9995% del capitale sociale di MOBRO S.p.A.); (iv) Angelomario Moratti, titolare di n. 250 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti lo 0,0005% del capitale sociale di MM S.a.p.A.) e della nuda proprietà di n. 24.999.500 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti il 49,999% del capitale sociale di MM S.a.p.A.); e (v) Giovanni Emanuele Moratti, titolare di n. 250 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti lo 0,0005% del capitale sociale di MM S.a.p.A.) e della nuda proprietà di n. 24.999.500 azioni di MM S.a.p.A. (rappresentanti il 49,999% del capitale sociale di MM S.a.p.A.). *Come detto, le n. 500 azioni di MOBRO S.p.A. (rappresentanti lo 0,001% del capitale sociale di MOBRO S.p.A.) di cui era titolare in piena proprietà Gian Marco Moratti sono oggetto di successione.*

4. Contenuto del Patto Parasociale.

Le Parti si sono impegnate a non trasferire le rispettive partecipazioni e i diritti da esse derivanti o ad esse relativi in MOBRO S.p.A. e in MM S.a.p.A., fatta eccezione per trasferimenti a favore di uno o più soci della stessa società ovvero ai propri discendenti in linea retta.

Le Parti hanno concordato che il termine “trasferimento” (e ogni altro correlato termine della medesima radice) comprenda, tra l’altro, qualsivoglia operazione di alienazione o altro negozio o atto *inter vivos* di qualunque natura, a titolo gratuito od oneroso, che abbia per oggetto o per effetto, diretto o indiretto, l’attribuzione, la titolarità o il trasferimento a soggetti che non siano le Parti di azioni di MOBRO S.p.A. o MM S.a.p.A. o di diritti relativi alle stesse.

5. Durata e rinnovo del Patto Parasociale.

5.1 Il Patto Parasociale *ha* efficacia dalla data di efficacia della Scissione (la “**Data di Efficacia**”), *ossia dal 1° ottobre 2013*, e durata fino alla scadenza del terzo anno a partire dalla Data di Efficacia e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 3 (tre) anni qualora almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza originaria o di alcuna scadenza successiva nessuna delle Parti comunichi alle altre in forma scritta la propria intenzione di non rinnovare il Patto Parasociale. *Per effetto del rinnovo tacito intervenuto con effetto dal 1° ottobre 2016, la prossima scadenza del Patto Parasociale cadrà in data 30 settembre 2019.*

5.2 Le Parti convengono che il Patto Parasociale si intenderà automaticamente risolto, fermi restando i diritti e gli obblighi maturati dalle Parti prima della data di risoluzione, cui dovrà darsi esecuzione, qualora cessi di avere efficacia il Patto Saras (come di seguito definito).

6. Tipologia di patto parasociale.

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alla tipologia indicata all'art. 122, comma quinto, lett. b) del T.U.F.

7. Deposito del Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale è *stato* oggetto di comunicazione alla Consob *nonché, depositato* presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

8. Ulteriori impegni delle Parti.

Nel Patto Parasociale, le Parti si *erano impegnate*, per quanto di propria spettanza, a far sì che, alla *Data di Efficacia*, GMM S.a.p.A. (*ora MOBRO S.p.A.*) e MM S.a.p.A. *sottoscrivessero* un patto parasociale (il “**Patto Saras**”), il cui contenuto *era* indicato all’*Allegato “A” al Patto Parasociale*. *Il Patto Saras è stato effettivamente stipulato da GMM S.a.p.A. (ora MOBRO S.p.A.) e MM S.a.p.A. in data in data 1° ottobre 2013 ed è stato oggetto di pubblicazione ai sensi di legge.*

9. Altre informazioni.

9.1 Il Patto Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

9.2 Il Patto Parasociale non contiene obblighi di deposito delle azioni conferite al Patto Parasociale.

9.3 L'estratto delle ultime modifiche intervenute con riferimento al Patto Parasociale è stato pubblicato su il Sole 24 Ore del 29 marzo 2018.

29 marzo 2018